REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2520/69 [2], prevede che il Consiglio fissi, per il calcolo dell'elemento mobile applicabile a ciascuna di dette merci il quantitativo di ciascuno dei prodotti di base che si considera entrato nella loro fabbricazione; che a tale fissazione si procede tenendo conto delle specificazioni della tariffa doganale comune o delle modifiche che vi si potrebbero apportare secondo le norme a tal fine previste dal trattato;

considerando che, per quanto concerne i prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao appartenenti alla sottovoce 17.04 D II della tariffa doganale comune, è opportuno, al fine di tenere maggiormente conto del tenore medio di saccarosio delle varietà commerciali più frequentemente importate nella Comunità, prevedere la determinazione dell'elemento mobile loro applicabile secondo una scala di composizione più appropriata di quella costituita dalle attuali sottovoci della tariffa doganale comune; che è quindi opportuno modificare quest'ultima per mettere in applicazione nuove scale di composizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato « tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [3], è modificato conformemente alla seguente tabella:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei daz	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	.....		
	D. altri:		
	.....		
	II. non nominati:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7 + em	16 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	20,7 + em	16 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 317 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	20,7 + em	16 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	20,7 + em	16 + em con riscoss. mass. del 27 + daz
	4. uguale o superiore al 70 %	20,7 + em	16 + em con riscoss. mass. del 27 + daz

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1^{0} luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HEGER